
Deliberazione n. 1348 del 13/11/2017

Art. 14 del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n° 45. Nuovo avviso per l'acquisizione di immobili ad uso abitativo in favore della popolazione colpita dagli eventi sismici occorsi a partire dal 24 agosto 2016.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- 1) la pubblicazione di un nuovo avviso in attuazione dell'Art. 14 del D.L. n. 8 del 2017, convertito con la Legge 7 aprile 2017 n° 45 per l'acquisizione di immobili ad uso abitativo in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici occorsi a partire dal 24 agosto 2016, per la selezione di offerte utili alla formazione delle graduatorie;
- 2) di confermare l'incarico per lo svolgimento delle attività necessarie all'ERAP Marche, secondo quanto previsto nella DGR n. 158 del 24.02.2017 di affidamento dell'incarico originale;
- 3) di incaricare il dirigente del Servizio Protezione Civile a provvedere alla individuazione degli immobili da acquistare, predisponendo le relative proposte di acquisizione ai sensi della norma di legge sopra richiamata.

Deliberazione n. 1350 del 13/11/2017

POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. Aiuti alle assunzioni in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese che assumono tirocinanti dell'area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive, ubicate nella zona del cratere, di cui alla DGR n. 456/2017 ed al successivo DDPF di attuazione n. 155/SIM/2017 e s.m.i. Euro 1.000.000,00".

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di destinare la complessiva somma di euro

1.000.000,00, per la concessione di aiuti, in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, alle imprese che assumono i tirocinanti dell'area marchigiana del cratere, di cui alla deliberazione di Giunta n. 456/2017 e al successivo Avviso pubblico di attuazione (DDPF n. 155/SIM/2017 e s.m.i.), sulla base dei criteri indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

- Che l'intervento di cui al punto precedente, rientra tra le tipologie di azioni ammissibili al finanziamento del POR Marche FSE 2014/2020 - Priorità di investimento 8.i: 8.1.E (Aiuti alle assunzioni).

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013.

ALLEGATO - A**Articolo 1 - Aiuti alle assunzioni**

La Regione Marche si impegna a sostenere la ripresa economica e sociale dell'area marchigiana del cratere, colpita nel 2016 dai gravi eventi sismici, attraverso l'attivazione della misura di politica attiva, di seguito indicata, finalizzata a sostenere le imprese che intendono assumere i soggetti che hanno svolto un periodo di tirocinio, facilitando in tal modo anche il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

Sono concessi aiuti alle imprese che assumono i tirocinanti di cui al decreto dirigenziale n. 155/SIM/2017 e s.m.i., contenente l'Avviso pubblico per l'attivazione di tirocini a favore di soggetti disoccupati residenti nell'area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive dell'area del cratere (negli ultimi quattro anni per almeno sei mesi), emanato in attuazione della DGR n. 456/2017.

Le imprese che vogliono assumere i tirocinanti di cui al precedente punto, possono chiedere l'erogazione dell'aiuto ed il finanziamento verrà concesso dalla Regione Marche, fino ad esaurimento delle risorse stanziare, con modalità operative e procedure che saranno stabilite nell'Avviso pubblico di attuazione del presente atto, nel rispetto della normativa comunitaria richiamata e delle disposizioni nazionali e regionali di riferimento.

Articolo 2 – Risorse finanziarie

Per l'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 1, la Regione Marche prevede uno stanziamento iniziale, pari ad Euro 1.000.000,00 afferenti il FSE 2014/2020, POR Marche, Asse prioritario 1 - Occupazione, Priorità d'investimento 8.1 – Tipologia di Azione 8.1.E (Aiuti alle Assunzioni).

Gli aiuti alle assunzioni rientrano nell'ambito della priorità di investimento 8.i: "Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale".

La Regione si riserva comunque la possibilità di destinare, in caso di necessità, ulteriori risorse all'intervento sopra indicato.

Art. 3 - Imprese beneficiarie

E' considerata impresa beneficiaria qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica. Sono considerate tali anche le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività, a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. (Reg. UE 651/2014 del 17/06/2014 pubblicato nella GUUE n 187 del 26/06/2014).

Possono quindi essere ammesse ai contributi di cui al precedente articolo 2, le imprese:

- Iscritte alla Camera di Commercio o altro registro equivalente
- Che, almeno al momento del pagamento dell'aiuto, hanno la sede operativa nel territorio regionale

- Che soddisfino i criteri di cui all'art. 1 dell'Allegato I al Reg. UE 651/2014
- In regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie previste dalla L. 68/1999 e s.m. E' esclusa la possibilità che gli aiuti vengano erogati per raggiungere le quote di assunzioni obbligatorie previste dalla stessa normativa.
- In regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tali imprese per accedere all'aiuto devono assumere i tirocinanti avviati in attuazione del DDPF n. 155/SIM/2017 e s.m.i

Articolo 4 – Requisiti per la richiesta di aiuti in caso di assunzione

Con successivo Avviso pubblico di attuazione della presente deliberazione, saranno stabilite le modalità di presentazione della domanda di finanziamento, non sono comunque ammissibili le richieste di finanziamento presentate da imprese che:

- Non sono in regola con l'applicazione del CCNL
- Non sono in regola con l'osservanza degli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente
- Hanno in corso e/o hanno effettuato, nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, procedure concorsuali.
- Non risultano più attive, ovvero si trovano in stato di fallimento o liquidazione coatta, o hanno presentato domanda di concordato o che comunque siano in difficoltà secondo la definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..
- Per le quali le nuove assunzioni non rappresentino un aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, fatti salvi i casi in cui la riduzione del personale sia stata determinata da dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
- Hanno effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 6 (sei) mesi precedenti la presentazione della domanda di finanziamento.
- Hanno in corso, alla data di presentazione della domanda, procedure di CIG straordinaria o in deroga per la stessa qualifica professionale dei destinatari per i quali è stata fatta la richiesta di contributo.
- Sono sottoposti a misure di prevenzione, di cui al D.lgs 159/2011, o sono a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti in corso.

Non sono inoltre ammissibili le domande presentate da imprese che:

- Hanno usufruito di altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche, previste da norme regionali, statali, comunitarie o altre forme di incentivazioni in genere, per i medesimi incentivi (in rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento)
- Hanno rapporti di parentela, affinità e coniugio con i destinatari che si intendono assumere.

Articolo 5 - Destinatari degli aiuti

Gli aiuti alle assunzioni di cui al presente atto, possono essere concessi alle imprese che hanno sede operativa nella Regione, almeno al momento del pagamento dell'aiuto, e che assumono i tirocinanti avviati in attuazione del DDPF n. 155/SIM/2017 e s.m.i..

Gli elenchi contenenti i nominativi di tali tirocinanti sono consultabili al link:

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento?id_9081=463

L'Avviso pubblico ha permesso l'attivazione di quasi ottocento tirocini nel territorio regionale, a favore di soggetti disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015, residenti nell'area marchigiana del cratere e a disoccupati (sempre ai sensi del D.Lgs n. 150/2015) che lavoravano in unità produttive situate nell'area del cratere, negli ultimi quattro anni per almeno quattro mesi.

I tirocinanti non dovevano avere avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante negli ultimi quattro anni antecedenti la domanda di tirocinio e non devono avere rapporto di parentela con la persona fisica proprietaria, titolare o socio dell'impresa ospitante, secondo la definizione dell'art. 230 bis c.c., come introdotto dalla L. n. 151/1975 sulla riforma del diritto di famiglia. Nel caso di società cooperative il rapporto di parentela s'intende riferito ai soci amministratori.

Articolo 6 – Entità dell'aiuto

L'aiuto concedibile è costituito da un contributo, da erogare "IN ESENZIONE", ai sensi degli articoli 32 e 33 2 del Reg. UE 651/2014.

La richiesta di aiuti in regime di esenzione deve essere presentata ai sensi di quanto disposto dal Reg. UE 651/2014, nel caso le assunzioni riguardino soggetti svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità, così come definiti nei seguenti sottoinsiemi dell'art. 2 del Reg. UE 651/2014 e s.m.i.:

Soggetti svantaggiati

Soggetti disoccupati da almeno 6 mesi.

Soggetti di età compresa tra i 15 e i 24 anni.

Soggetti in possesso del solo titolo di scuola secondaria inferiore.

Soggetti che abbiano completato il proprio percorso di istruzione/formazione da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego.

Soggetti che abbiano superato i 50 anni di età.

Soggetti molto svantaggiati

Soggetti disoccupati da almeno 24 mesi.

Soggetti disoccupati da almeno 12 mesi e che abbiano un'età compresa tra i 15 e i 24 anni.

Soggetti con disabilità

Chiunque sia riconosciuto come soggetto con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale o presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali.

Il contributo può essere concesso sia in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, sia in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di almeno 24 mesi

L'importo dell'aiuto "IN ESENZIONE", ai sensi del Reg. UE 651/2014, è stabilito in una quota pari, massimo, al 50% dei costi salariali riferiti ad un periodo massimo di 12 mesi, per i soggetti svantaggiati, estendibile fino al massimo di 24 mesi, per i soggetti molto svantaggiati.

L'importo del contributo può arrivare al 75% dei costi salariali nel caso di lavoratori disabili, riferiti ad un periodo massimo di 24 mesi.

Per "costi salariali" si intende, ai sensi del Reg. UE 651/2014, "l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori".

L'Avviso pubblico di attuazione della presente deliberazione stabilirà la quota dell'importo entro i massimali sopra indicati.

Gli aiuti non sono concedibili alle imprese escluse dall'art. 1 del Reg. UE 651/2014.

Il contributo, in quanto assicurato con risorse del POR FSE 2014/20, non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del DPR 600/1973.

Art. 7- Erogazione dell'aiuto

I contributi concessi saranno erogati secondo le seguenti modalità:

- Nel caso di contributi quantificati su un periodo di tempo pari a 12 mesi: anticipo pari al 40% dei costi salariali stimati a seguito dell'avvenuta assunzione e saldo a rendiconto dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi di riferimento.
- Nel caso di contributi quantificati su un periodo di tempo pari a 24 mesi: anticipo pari al 40% dei costi salariali stimati a seguito dell'avvenuta assunzione; eventuale ulteriore anticipo del 40%, trascorsi 10 mesi dall'assunzione e saldo a rendiconto dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi di riferimento.

L'erogazione degli anticipi (1° anticipo, nel caso di contributi quantificati su 12 mensilità; 1° e 2° anticipo, nel caso di contributi quantificati su 24 mensilità) è subordinata al rilascio di garanzie fideiussorie di importo pari a quello del contributo erogato che vengono svincolate trascorsi due anni dall'assunzione.

L'Avviso di attuazione potrà contenere le ulteriori modalità anche con riguardo ai controlli da effettuare e alle penalità da applicare.

Articolo 8 – Domande di finanziamento e selezione

Le domande di richiesta del contributo per le assunzioni sono presentate nei tempi e nelle modalità previste dall'Avviso pubblico di attuazione, che conterrà anche a scopo informativo la necessaria modulistica, presente nei sistemi informativi.

La richiesta del contributo per l'assunzione, potrà essere effettuata entro i sei mesi successivi alla conclusione del tirocinio.

Nel caso in cui il soggetto richiedente il finanziamento coincida con il soggetto che ospita il tirocinante, lo stesso può decidere di concludere anticipatamente il tirocinio per procedere all'assunzione, previa dichiarazione scritta che il tirocinio ha avuto esito positivo e che sono stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti dal Progetto formativo.

Nel caso in cui un soggetto diverso da quello ospitante intenda assumere il tirocinante, si potrà procedere all'assunzione solo dopo la conclusione naturale del tirocinio, nel rispetto dei limiti di durata previsti nel Progetto formativo.

Il finanziamento è concesso a fronte delle domande di assunzione riferite ai singoli destinatari. Le imprese beneficiarie otterranno finanziamenti pari al numero di progetti di assunzione utilmente collocati in graduatoria, nei limiti fissati dall'Avviso e delle risorse disponibili.

Le domande presentate sono esaminate dalla Commissione di Valutazione, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse e saranno selezionate sulla base degli indicatori di seguito riportati.

Criteria approvati dal CDS	Indicatori di dettaglio	Pesi
Efficacia potenziale (peso 100)	1. Tipo di contratto (CON)	40
	2. Genere dei destinatari (GEN)	10
	3. Soggetti coinvolti (SOG)	10
	4. Assunzione attivata al momento dell'erogazione dell'aiuto in una unità produttiva localizzata nell'area del cratere (TAC)	10
	5. Coerenza tra le mansioni svolte durante il tirocinio e le attività da svolgere in azienda (COE)	30